

SEZIONE A – APERTURA DI NUOVO PANIFICIO

Apertura di nuovo impianto ed inizio, con effetto dal (*), dell'attività di panificazione nei locali ubicati in **BUCCINO** alla Via, P.zza, Loc., ecc. n. (fg. n.), per la (barrare la/e casella/e opportuna/e):

- Produzione di pane e prodotti affini;
- Vendita di pane e prodotti affini di propria produzione;
- Vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;
- Vendita di altri prodotti alimentari (soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/08).

Documenti da allegare:

- Autorizzazione della competente Azienda Sanitaria Locale in merito ai requisiti igienico-sanitari;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Titolo abilitativo edilizio (*Dia o permesso di costruire*);
- Permesso di agibilità ed uso dei locali;
- Attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti, di cui all'art. 19, c. 1, primo periodo, della L. 241/90, corredate dagli elaborati tecnici necessari (planimetria dei locali in scala 1:100, con l'indicazione degli impianti, delle attrezzature e della destinazione degli ambienti, corredata da una relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, dei locali, degli impianti/attrezzature - caratteristiche e numero dei forni, tipo di alimentazione, superficie di cottura e capacità produttiva giornaliera – recante indicazioni circa il rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti e delle norme relative alla prevenzione incendi);
- Fotocopia documento d'identità.

SEZIONE B – TRASFERIMENTO DI SEDE DI PANIFICIO ESISTENTE

Trasferimento di sede dell'impianto di panificazione ubicato in **BUCCINO** alla: Via, P.zza, Loc., ecc. (fg. n.) di cui alla licenza N. rilasciata dalla CCIAA di Salerno in data e/o D.I.A. – S.C.I.A. - Prot. del, con effetto dal (*) NEI NUOVI LOCALI SITI IN **BUCCINO** AL SEGUENTE INDIRIZZO: Via, P.zza, Loc., ecc. n., per la (barrare la/e casella/e opportuna/e):

- Produzione di pane e prodotti affini;
- Vendita di pane e prodotti affini di propria produzione;
- Vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
- Vendita di altri prodotti alimentari (soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/08).

Documenti da allegare:

- Come da elenco alla Sezione A.

SEZIONE C – TRASFORMAZIONE DI PANIFICIO ESISTENTE

Trasformazione dell'impianto di panificazione ubicato in **BUCCINO** alla: Via, P.zza, Loc., ecc. n. (fg. n.) di cui alla licenza N. rilasciata dalla CCIAA di Salerno in data e/o D.I.A. – S.C.I.A. - Prot. del, con effetto dal (*), attraverso le seguenti modifiche: (*specificare*)

NUOVO ASSETTO:

per la (barrare la/e casella/e opportuna/e):

- Produzione di pane e prodotti affini;
- Vendita di pane e prodotti affini di propria produzione;
- Vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;
- Vendita di altri prodotti alimentari (soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/08).

Documenti da allegare:

- Come da elenco alla Sezione A.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI

(COMPILARE SEMPRE ECCEPTE IL SOLO CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA')

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, avanti generalizzato/a, DICHIARA inoltre:

- 1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs.vo 26.03.2010, n. 59 ^{(1) (2)};
 - 2) che nei propri confronti non sussistono le "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159" (autocertificazione della comunicazione antimafia);
 - 3) che il/i locale/i adibito/i da adibire all'esercizio dell'attività di panificazione, ubicato/i all'indirizzo di cui innanzi (detenuto/i a titolo di, giusto contratto stipulato con il Sig., nato a il, residente a) ha/hanno una superficie complessiva di Mq. (circa), così ripartita:
 - Mq. destinati alla panificazione; - Mq. destinati alla vendita diretta dei prodotti di propria produzione; - Mq. destinati a servizi (w.c., antibagno, spogliatoi e simili); - Mq. destinati a
 - 4) che il/i locale/i, destinato/i all'esercizio dell'attività, è/sono conforme/i alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria, di agibilità ed uso e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per le quali è in possesso possesso delle prescritte autorizzazioni;
 - 5) di rispettare nell'esercizio dell'attività la normativa in vigore in materia di prevenzione incendi - obbligo di certificazione prevenzione incendi: (barrare la casella opportuna) SI NO
 - 6) che, ai fini sanitari, ha richiesto la registrazione dell'attività ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e della Delibera della G.R. della Campania n. 797 del 16.06.2006 con dichiarazione del Prot. n., che ha acquistato validità ed efficacia;
 - 7) che il sottoscritto ovvero il Sig., nato a il residente a Via n., è responsabile dell'attività produttiva ed assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito;
 - 8) di essere a conoscenza che:
 - l'attività deve essere svolta osservando le disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane recate dalla L.R. n. 2 del 01.02.2005 e nel rispetto delle disposizioni in materia di produzione e vendita recate dalla L.R. n. 10 del 25.02.2014;
 - gli addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art.14 della L. 283/62, devono essere in possesso dell'apposito attestato di formazione ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 46/2005;
 - le operazioni di cui alle sezioni: A, B, C, D ed E possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della presente S.C.I.A. al protocollo del Comune o, comunque, dalla data indicata nelle apposite sezioni in corrispondenza del campo contraddistinto dal simbolo (*);
 - la vendita di altri prodotti alimentari è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/08 per cui è necessaria la preliminare o contestuale presentazione dell'apposita SCIA-Comunicazione per l'attività commerciale;
 - 9)
- Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e dell'art. 19, c. 6, della L. 241/90, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.*

Data

FIRMA del titolare o legale rappresentante

Allega: n. dichiarazioni "della comunicazione antimafia", rese dalle persone indicate all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ... non è soggetta ad autenticazione (anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell' Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LEG.VO 196/2003 (Codice della Privacy)

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e di archiviazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso alla pratica.

La mancata indicazione di uno/alcuni degli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutogli dalla legge.

Responsabile del procedimento è il personale dell'Area Demografica – Commercio e Attività Produttive di questo Ente.

N.B. REDIGERE IN DOPPIO ORIGINALE, DI CUI UNO, MUNITO DEGLI ESTREMI DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE COSTITUIRA', A SECONDO DEL CASO, TITOLO ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' e/o PROVA DELL'OPERAZIONE DICHIARATA.

NOTE

(1) (2)

D.Lgs. 26 Marzo 2010, n. 59 – Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

Art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010:

- a) coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al mini-mo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive:

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché i reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98, art. 2, che compilano, a secondo della loro qualità, l'allegato A o B.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'[articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies e 21-nonies](#). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al [capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredoano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.